

BOZZE DI STAMPA

9 gennaio 2025

N. 1

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIX LEGISLATURA

**Modifiche al codice penale in materia di sottrazione o
trattenimento anche all'estero di persone minori o incapaci
(404-A)**

EMENDAMENTI

Art. 1

1.100

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1

(Modifica all'articolo 573 e abrogazione degli articoli 574 e 574-bis del codice penale)

1. All'articolo 573 del codice penale, il secondo comma è sostituito dai seguenti:

"Se il fatto è commesso conducendo o trattenendo il minore all'estero si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni.

La pena è aumentata se i fatti di cui al presente articolo sono commessi al fine di compiere atti sessuali."».

1.101

LOPREIATO, SCARPINATO, BILOTTI

Sopprimere il comma 1.

1.102

LOPREIATO, SCARPINATO, BILOTTI

Al comma 2, dopo le parole: «Gli articoli» inserire la seguente: «573,».

ORDINE DEL GIORNO

G1.100

SCALFAROTTO

Il Senato,

premesso che:

l'Atto Senato n. 404 avente ad oggetto disposizioni in materia di sottrazione o trattenimento anche all'estero di persone minori o incapaci dispone all'articolo 1 l'abrogazione degli articoli 574 e 574-*bis* del codice penale mentre all'articolo 2 introduce nel codice penale il nuovo articolo 605-*bis*, il quale punisce il reato di sottrazione o trattenimento anche all'estero di persone minori o incapaci;

il fenomeno della sottrazione internazionale dei minori, evento traumatico non solo per il minore ma per tutte le parti coinvolte, è indubbiamente un fenomeno in crescita che richiede l'attenzione del legislatore: tuttavia criminalizzare e punire il fatto compiuto, non solo non aiuta a riportare indietro il minore e a ricucire il rapporto tra il minore e i suoi genitori, ma anzi rischia di comprometterne definitivamente le relazioni con i genitori e il suo stesso sviluppo emotivo;

la Convenzione dell'Aja del 1980 sulla sottrazione internazionale di minori, convenzione di grande successo oggi in vigore tra 105 Stati, obbliga lo Stato di 'rifugio' - ovvero quello in cui il genitore sottraente ha condotto il minore - a ordinare l'immediato ritorno del minore nello Stato di sua residenza, salvo che dal ritorno non derivi un rischio grave per la sicurezza fisica o psichica del minore;

il meccanismo convenzionale oggi in vigore sul piano internazionale infatti è funzionale a realizzare nel più breve tempo possibile il ritorno del minore allo Stato di sua residenza e tale meccanismo sarebbe pregiudicato dall'applicazione della norma penale: la legge può invece realizzare il suo obiettivo deterrente quando non vi sia altro strumento di cooperazione internazionale che realizzi una deterrenza e riparazione dell'illecito.

impegna il Governo:

a prevedere che il presente disegno di legge si applichi esclusivamente nei casi non coperti dalla Convenzione dell'Aja del 1980, ratificata con la legge 15 gennaio 1994 n. 64 e a prevedere l'applicazione della sospensione con messa alla prova di cui all'art 464-*bis* codice di procedura penale nel caso di sottrazione e/o trattenimento anche all'estero di persone minori o incapaci.

EMENDAMENTI

Art. 2

2.100

LOPREIATO, SCARPINATO, BILOTTI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2

(Disposizioni in materia di sottrazione o trattenimento anche all'estero di minorenni o persone incapaci)

1. Dopo l'articolo 605 del codice penale, sono inseriti i seguenti:

"Art. 605-*bis*. - (*Sottrazione consensuale di minorenni*) - Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque sottrae un minore che abbia compiuto gli anni quattordici, col consenso di esso, al genitore esercente la responsabilità genitoriale, al tutore, al curatore o a chi ne abbia la vigilanza o la custodia, ovvero lo trattiene contro la volontà dei medesimi, è punito, a querela degli stessi, con la reclusione da sei mesi a due anni e sei mesi.

La pena è aumentata se il fatto è commesso al fine di compiere atti sessuali.

Art. 605-ter. - (*Sottrazione di minorenni e persone incapaci*) - Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque sottrae un minore degli anni quattordici, o un infermo di mente, al genitore esercente la responsabilità genitoriale, al tutore, al curatore o a chi ne abbia vigilanza o la custodia, ovvero lo trattiene contro la volontà dei medesimi, è punito, a querela degli stessi, con la reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni.

Alla stessa pena soggiace, a querela delle stesse persone, chi sottrae o trattiene un minore che abbia compiuto gli anni quattordici, senza il consenso di esso.

Art. 605-quater. - (*Sottrazione e mantenimento di minorenni e persone incapaci all'estero*) - Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque sottrae un minore, o un infermo di mente, al genitore esercente la responsabilità genitoriale, al tutore, al curatore, o a chi ne abbia la vigilanza o la custodia, conducendolo o trattenendolo all'estero contro la volontà dei medesimi, impedendo in tutto o in parte al genitore l'esercizio della responsabilità genitoriale, è punito, a querela degli stessi, con la reclusione da due a cinque anni.

Se il fatto di cui al primo comma è commesso nei confronti di un minore che abbia compiuto gli anni quattordici e con il suo consenso, si applica la pena della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni.

Art. 605-quinquies. - (*Ravvedimento operoso*) - Le pene previste per i delitti di cui agli articoli 605-bis, 605-ter e 605-quater, sono diminuite dalla metà a due terzi nei confronti di colui che si adopera affinché vi sia il ricongiungimento del minore con taluno dei soggetti di cui ai citati articoli, ovvero si adopera al fine di evitare che l'attività delittuosa venga portata a conseguenze ulteriori.

Art. 605-sexies. - (*Sanzioni accessorie*) - Se i fatti di cui agli articoli 605-ter e 605-quater sono commessi da colui che esercita la responsabilità genitoriale sul minore il giudice può disporre la sospensione dell'esercizio della responsabilità genitoriale."».

2.10 (testo 2)

SCALFAROTTO

Al comma 1, capoverso «Art. 605-bis», al primo comma premettere le seguenti parole: «Salvo i casi in cui si applica la Convenzione dell'Aja del 1980, ratificata con la legge 15 gennaio 1994 n. 64, e».

2.101

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

Al comma 1, capoverso «Art. 605-bis», apportare le seguenti modificazioni:

a) *al primo comma sostituire le parole: «da due a cinque anni» con le seguenti: «da uno a quattro»;*

b) *al secondo comma sostituire le parole: «da tre a sei anni» con le seguenti: «da due a cinque anni».*

2.102

LOPREIATO, SCARPINATO, BILOTTI

Al comma 1, capoverso «Art. 605-bis» apportare le seguenti modificazioni:

a) *al primo comma sostituire le parole: «da due a cinque anni» con le seguenti: «da un anno e sei mesi a quattro anni»;*

b) *al secondo comma sostituire le parole: «da tre a sei anni» con le seguenti: «da due a cinque anni».*

2.103

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, capoverso «Art. 605-bis», secondo comma, sostituire le parole: «da tre a sei anni» con le seguenti: «da due a cinque anni»;*

b) *dopo il comma 1 aggiungere, in fine, il seguente: «1-bis. All'articolo 266 del codice di procedura penale, comma 1, dopo la lettera f-quinquies) è aggiunta, in fine, la seguente: "f-sexies) delitto previsto dall'articolo 605-bis del codice penale, primo e secondo comma."».*

2.23 (testo 2)

SCALFAROTTO

Al comma 1, capoverso «Art. 605-bis», al primo comma, dopo il primo periodo inserire, in fine, il seguente: «E' disposta in ogni caso la sospensione con messa alla prova di cui all'articolo 464-bis del codice di procedura penale».

2.104

LOPREIATO, SCARPINATO, BILOTTI

Al comma 1, capoverso «Art. 605-bis», secondo comma, dopo le parole: «minore degli anni quattordici» inserire le seguenti: «, o un infermo di mente,».

2.105

LOPREIATO, BAZOLI, CUCCHI, SCALFAROTTO

Al comma 1, capoverso «Art. 605-bis», sostituire il quarto comma con il seguente: «La pena è diminuita in misura non eccedente i due terzi nei casi in cui l'autore del reato si adoperi efficacemente o favorisca il ritorno del minore.».
